

Deliberazione del 26 luglio 2000

Definizione di modalità per l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 (deliberazione n. 131/00)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 26 luglio 2000;
- Premesso che:
 - ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), ha individuato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, e che l'Autorità provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99;
 - in forza della disposizione da ultimo richiamata nel precedente alinea l'Autorità deve istituire e quantificare prestazioni patrimoniali a carico degli utenti dei servizi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale, definendo altresì le modalità di riscossione del gettito di tali prestazioni e di erogazione dei contributi che esse finanziano al fine di garantire la copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico;
- Premesso altresì che:
 - ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, 26 gennaio 2000 costituisce onere generale afferente al sistema elettrico la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 è, più specificamente, inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al precedente alinea la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1 gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti associati ad impianti di produzione di energia elettrica, a condizione che tali costi avessero trovato giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque fossero stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale;
- ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, non è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, e loro successive modificazioni e integrazioni;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, la quantificazione dei costi di cui ai precedenti alinea viene effettuata annualmente per ciascun impianto di generazione e che, a tal fine l'Autorità determina il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi e il livello della producibilità convenzionale di ciascun impianto;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al primo alinea della presente premessa, è altresì inclusa la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1 gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla società Enel Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE;
- il riconoscimento del diritto alla reintegrazione della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica è condizionato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, ad un provvedimento di ammissione;
- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera a);
 - la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
 - il decreto legislativo n. 79/99;

- Visti:
 - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/89);
 - il provvedimento del CIP 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90);
 - il provvedimento del CIP 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 45/90);
 - il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
 - il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
- Considerato che:
 - al fine della valutazione dell'ammissibilità dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, debbono essere applicati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, i seguenti criteri:
 - a) gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997;
 - b) gli impianti di produzione devono essere localizzati sul territorio nazionale e di proprietà, alla data del 19 febbraio 1997, di imprese produttrici-distributrici;
 - c) qualora un'impresa abbia la possibilità di revocare con un pagamento detti obblighi, ovvero di modificarli, se ne deve tenere conto all'atto della determinazione dei costi associati;
 - d) affinché gli obblighi e gli investimenti determinino costi non recuperabili, deve potersi stabilire un nesso di causa ed effetto tra l'applicazione della direttiva 96/92/CE e le difficoltà per le imprese interessate ad adempiere agli obblighi in questione e a recuperare gli investimenti realizzati;
 - e) non sono considerati ammissibili i costi relativi agli obblighi contrattuali ed investimenti che vincolino tra di loro imprese appartenenti ad uno stesso gruppo;
 - f) gli obblighi e gli investimenti sopra citati debbono dar luogo, in linea di principio, ad un onere per le imprese interessate tale che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, la redditività delle imprese potrebbe risultare penalizzata; l'effetto degli obblighi e degli investimenti è valutato a livello di bilancio consolidato;
 - ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, l'Autorità determina parametri per la quantificazione della quota non recuperabile dei costi oggetto di reintegrazione in capo ai soggetti aventi diritto dovendo, a tal fine, acquisire dati, informazioni e documenti in parte analoghi a quelli richiesti ai fini del provvedimento di ammissione di cui in premessa;

- con lettere del 9 novembre 1999, prot AP/M99/1685, del 13 dicembre 1999, prot. AP/M99/1827, e dell'1 marzo 2000, prot. AP/M00/325, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto informazioni e dati alla società Enel Spa circa gli impegni contrattuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
- in adempimento alle richieste di informazioni di cui al precedente alinea, la società Enel Spa, con lettere in data 31 dicembre 1999 protocollo A/117 (prot. Autorità n. 259 del 5 gennaio 2000) e in data 28 marzo 2000 protocollo n. A/25 (prot. Autorità n. 4906 del 31 marzo 2000) ha trasmesso la documentazione richiesta;
- con lettera del 27 aprile 2000, prot. AP/M00/678, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Enel Spa informazioni e dati sugli impianti di produzione;
- in adempimento alla richiesta di cui al precedente alinea, la società Enel Spa, con lettera in data 12 maggio 2000, protocollo A/43 (prot. Autorità n. 7886 del 15 maggio 2000) ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta;
- Ritenuto che:
 - per la natura delle valutazioni necessarie e al fine di garantire la semplificazione delle procedure volte alla erogazione dei contributi dovuti a titolo di reintegrazione della quota non recuperabile dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, sia opportuno prevedere che l'Autorità si pronunci in ordine alla ammissibilità delle richieste di reintegrazione, riservando alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le attività di liquidazione ed erogazione dei contributi;
 - sia di conseguenza necessario definire modalità procedurali per il rilascio del provvedimento di ammissione alla reintegrazione di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
 - ai fini della adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 8, del decreto 26 gennaio 2000, sia necessario acquisire dai soggetti aventi diritto alla reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto informazioni, dati e documenti circa le caratteristiche tecniche, gli obblighi contrattuali assunti e gli investimenti realizzati con riferimento a ciascun impianto.

DELIBERA

- Di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, nonché le seguenti:
- a) per *Autorità* si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) per *decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000* si intende il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000;
 - c) per *potenza nominale di un generatore elettrico* si intende la massima potenza ottenibile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto della messa in servizio o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
 - d) per *potenza nominale di un impianto* si intende la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell'impianto, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica;
 - e) per *potenza efficiente lorda di un impianto* si intende la massima potenza elettrica, misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto, realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento (4 ore), per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano interamente in efficienza e, nel caso di un impianto idroelettrico, che siano disponibili le più favorevoli condizioni di portata e di salto;
 - f) per *potenza efficiente netta di un impianto* si intende la potenza risultante dalla differenza tra la potenza efficiente lorda dell'impianto e quella assorbita dai suoi servizi ausiliari e dalle perdite nei trasformatori della centrale;
 - g) per *produzione di energia elettrica lorda da un impianto* si intende la quantità di energia elettrica prodotta, misurata dai contatori sigillati dagli Uffici Tecnici di Finanza situati ai morsetti di uscita dei generatori elettrici;
 - h) per *produzione di energia elettrica netta da un impianto* si intende la produzione di energia elettrica lorda diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari dell'impianto e delle perdite nei trasformatori di centrale;
 - i) per *consumo specifico medio di combustibile* si intende il quoziente tra l'equivalente calorico della totalità dei combustibili utilizzati e l'energia elettrica totale netta prodotta mediante gli stessi su base annua;
 - j) per *ore di punta* si intendono le ore della fascia oraria F1 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo b), punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;

- k) per *ore di alto carico* si intendono le ore della fascia oraria F2 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo b), punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
- l) per *ore di medio carico* si intendono le ore della fascia oraria F3 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo b) punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
- m) per *ore di basso carico* si intendono le ore della fascia oraria F4 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo b) punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
- n) per *ore di fermata programmata* si intendono le ore di fermata dell'impianto dovute agli interventi di manutenzione previsti sui piani annuali, trimestrali, o mensili delle indisponibilità;
- o) per *ore di fermata accidentale* si intendono le ore di fermata dell'impianto dovute agli interventi di manutenzione conseguenti al verificarsi di guasti o ad esigenze di terzi;
- p) per *producibilità di un impianto idroelettrico* si intende la media aritmetica dei valori della produzione di energia elettrica netta effettivamente realizzata negli ultimi quindici anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le normali esigenze manutentive;
- q) per *producibilità attesa di un impianto idroelettrico* si intende la produzione di energia elettrica annua netta ottenibile dall'impianto valutata in base ai dati di progetto;
- r) per *data di entrata in esercizio di un impianto* si intende la data in cui si è effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale;
- s) per *data di entrata in esercizio commerciale di un impianto* si intende la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto fissata dal produttore, considerando il periodo di collaudo e avviamento, nel limite massimo di 12 mesi dalla data in cui si è effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale.

Articolo 2

Modalità di ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000

- 2.1 I soggetti aventi diritto alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 presentano all'Autorità, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal successivo articolo 4, apposita domanda di ammissione.
- 2.2 In allegato alla domanda di ammissione di cui al precedente comma 2.1, i soggetti aventi diritto forniscono l'elenco di tutti gli impianti già realizzati, come individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, di cui erano proprietari alla data del 19 febbraio 1997, specificando per ciascun impianto:

- a) se l'impianto era già entrato in esercizio alla data del 19 febbraio 1997 o se alla medesima data erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione;
- b) se all'impianto sono o sono stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni con l'indicazione del titolo in base al quale gli eventuali contributi sono stati riconosciuti ed il periodo di riconoscimento dei contributi stessi;
- c) la data dell'eventuale cessazione di attività, dismissione o cessione, indicando, in quest'ultimo caso, il soggetto cessionario;

2.3 I soggetti aventi diritto, con riferimento a ciascun impianto di produzione di energia elettrica già entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera b), devono inoltre allegare le seguenti informazioni e dati:

- a) la denominazione dell'impianto e il comune nel quale l'impianto è localizzato;
- b) la tipologia dell'impianto, specificando per gli impianti idroelettrici se trattasi di impianto ad acqua fluente, a serbatoio, a bacino o di pompaggio;
- c) la data di entrata in esercizio;
- d) la data di entrata in esercizio commerciale.

2.4 I soggetti aventi diritto, con riferimento a ciascun impianto per il quale abbiano assunto obblighi contrattuali anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera b), devono fornire una dichiarazione da cui risultino:

- a) le finalità e le caratteristiche tecniche dell'intervento, specificando se trattasi di intervento per la realizzazione di un impianto o altro tipo di intervento;
- b) i lavori oggetto dell'intervento per la parte connessa agli obblighi contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
- c) lo stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'intervento alla data del 19 febbraio 1997 e alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
- d) i costi relativi ai lavori di cui alla precedente lettera b), i costi già sostenuti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e quelli complessivi dell'intervento;
- e) le penali previste nel caso di revoca o modifica degli obblighi contrattuali assunti;
- f) la data effettiva o prevista di entrata in esercizio e la data effettiva o prevista di entrata in esercizio commerciale dell'impianto oggetto dell'intervento;
- g) la producibilità o la produzione di energia elettrica effettiva o attesa dall'impianto oggetto dell'intervento.

- 2.5 Le informazioni e i dati di cui ai precedenti commi 2.2, 2.3 e 2.4 sono forniti, ove possibile, anche su supporto informatico.

Articolo 3

Richiesta di informazioni e dati

- 3.1 Contestualmente alla presentazione delle domande di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, i soggetti aventi diritto devono fornire, per ciascun impianto di produzione di energia elettrica già entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera b), le seguenti informazioni e dati:
- a) il numero dei generatori elettrici dell'impianto e la potenza nominale di ciascuno di essi espressa in kW;
 - b) la potenza nominale dell'impianto espressa in kW al 19 febbraio 1999 e alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
 - c) la potenza efficiente lorda espressa in kW al 19 febbraio 1999 ed alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
 - d) la potenza efficiente netta espressa in kW al 19 febbraio 1999 ed alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
 - e) la produzione di energia elettrica lorda nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh;
 - f) la produzione di energia elettrica netta nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh;
 - g) le ore medie di funzionamento degli ultimi tre anni disponibili, distinte in ore di punta, ore di alto carico, ore di medio carico e ore di basso carico espresse in ore/anno;
 - h) le ore di fermata programmata di ciascuno degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno;
 - i) le ore di fermata accidentale di ciascuno degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno;
- 3.2 Per ciascun impianto termoelettrico già entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera b), devono essere inoltre forniti i seguenti dati:
- a) il tipo di combustibile utilizzato negli ultimi tre anni disponibili, evidenziando eventuali vincoli all'utilizzo;
 - b) il consumo specifico medio di combustibile riferito alla produzione di energia elettrica netta degli ultimi tre anni disponibili espresso in kcal/kWh.
- 3.3 Per ciascun impianto idroelettrico già entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano

stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera b), devono essere inoltre forniti i seguenti dati:

- a) la potenza nominale media annua indicata nella concessione idroelettrica espressa in kW;
- b) la producibilità espressa in GWh;
- c) la producibilità attesa espressa in GWh.

3.4 Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono forniti, ove possibile, anche su supporto informatico.

Articolo 4
Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Milano, 26 luglio 2000

Il Presidente: P. Ranci